

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 7

“Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazione alla l.r. 8/2015

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), è aggiunto il seguente:

“Art. 13 bis (Registro regionale delle associazioni dei tartufai)

1. È costituito presso la Regione Puglia il registro regionale delle associazioni dei tartufai.
2. L'iscrizione al registro previsto nel comma 1 è regolamentata da apposito atto amministrativo da emettersi a cura del dirigente della Sezione competente della Regione Puglia.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 22 della l.r. 8/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 8/2015 è sostituito dal seguente:

“2. Presso la Sezione competente del Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambientale è costituito, senza oneri per compensi o rimborsi di alcun genere, apposito comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come disciplinato dalla presente legge. Detto comitato tecnico, presieduto dall'Assessore alle risorse agroalimentari o da suo delegato, è composto da:

- a) un dirigente e un funzionario della Sezione competente, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario del comitato;
- b) un dirigente o un funzionario designato dal Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia;
- c) un esperto designato dalla dal Dipartimento scienze del suolo, della pianta e degli alimenti (DiSSPA) dell'Università degli studi di Bari;
- d) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello nazionale, provinciale o regionale;
- e) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello provinciale o regionale;
- f) un rappresentante dell'ordine regionale dei dottori agronomi e forestali;
- g) un dirigente o un funzionario della Sezione promozione della salute e del benessere della Regione Puglia;
- h) un dirigente o un funzionario degli enti parco nazionali.”.

Art. 3**Clausola di invarianza finanziaria**

1. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 19 febbraio 2024

MICHELE EMILIANO